**ALLEGATO 1**

**SCHEMA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA**

Spett.le

Ministero dell’Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione Generale della Ricerca

**PREMESSO CHE**

1. In data 7 marzo 2024 il Ministero dell’Università e della Ricerca – Segretariato generale – **Direzione Generale per la Ricerca con sede in Roma, Largo Antonio Ruberti, n.1 C.F. 96446770586** (d’ora in avanti MUR o il Ministero), ha pubblicato il Decreto Direttoriale n.291, recante Bando per la presentazione dei progetti di ricerca in campo economico e sociale 2024 “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale” (Bando FRES 2);
2. L’ente[[1]](#footnote-1) ………………..(d’ora in avanti il “Contraente”), con sede in …………………………………… – C.F. ……………….., individualmente o congiuntamente ad altri partner, ha avanzato al MUR una domanda per la concessione di un contributo con codice identificativo FRES2024\_...........;[[2]](#footnote-2)
3. Il MUR, con D.D. n. 256 del 13 marzo 2025, ha pubblicato l’elenco dei beneficiari dei contributi di cui al Decreto direttoriale n. 291 del 7 marzo 2024;
4. In forza al predetto Decreto di cui alla lettera C), l’ente **…………………..** è stato ammesso al contributo per un importo complessivo pari a € …………..(…………………………………../00);[[3]](#footnote-3)
5. Il contributo sarà disposto, come previsto dall’ art. 6 del Bando D.D. n. 291 del 7 marzo 2024, secondo le seguenti modalità:
6. una prima erogazione, a titolo di anticipazione, fino al 90% del contributo assegnato a seguito dell’adozione del decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie. L’erogazione della somma sarà disposta in favore del soggetto beneficiario che dovrà presentare formale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da idonea polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa per l’intero importo della somma richiesta a titolo di anticipo;
7. corresponsione della quota rimanente a titolo di saldo, disposta a seguito dell’approvazione da parte della Commissione, di cui all’art. 5, comma 1, del D.D. n. 291/2024, del rendiconto scientifico-contabile finale. Nel caso in cui l’importo rendicontato ed accertato a seguito delle verifiche amministrativo contabili risulti inferiore al contributo ammesso, il saldo sarà rideterminato nella misura rendicontata e riconosciuta fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate.
8. L’ente **………………** richiede la quota di erogazione del contributo a titolo di anticipazione, pari a € **………**……….[[4]](#footnote-4) secondo le indicazioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa vigente e dai provvedimenti di riferimento e da quanto stabilito dal Bando di cui al D.D. n. 291 del 7 marzo 2024;
9. La concessione e la revoca del finanziamento previsto sono disciplinate dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di concessioni e revoche di contributi pubblici nonché delle previsioni di cui all’art. 8 del D.D. n. 291 del 7 marzo 2024;
10. Su richiesta del Contraente, l’importo dell’anticipazione è erogato previa presentazione di garanzia a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da un soggetto emittente, autorizzato e vigilato dalle competenti Autorità di Vigilanza e Controllo (il “Soggetto Emittente”), a garanzia della somma da erogarsi, oltre rivalutazione e interessi dovuti come per legge e dal presente atto;
11. Il Soggetto Emittente della presente garanzia a prima richiesta dichiara di aver preso visione della domanda di finanziamento e dei relativi allegati, nonché del Decreto di concessione del contributo e dei relativi atti presupposti e conseguenti.
12. Il Contraente, ai fini dell’erogazione dell’anticipazione di pagamento richiesta, ha l’obbligo di unire in unico documento la polizza fideiussoria bancaria o la polizza assicurativa con indicazione del premio e l’Allegato 1. Tale documento, dovrà essere firmato digitalmente dai seguenti tre soggetti: il notaio, il legale rappresentante del Contraente e l’agente sottoscrittore della polizza. Detto documento dovrà essere munito di autentica notarile[[5]](#footnote-5).
13. Alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dal D.lgs. 13 agosto 2010, n.141, dall’art.1 della legge 10 giugno 1982, n.348, e dall’art.24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n.449;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

La presente garanzia a prima richiesta è finalizzata all’erogazione della somma a titolo di anticipo in favore del beneficiario dei contributi previsti di cui al Decreto direttoriale n. 256 del 13 marzo 2025 di approvazione della graduatoria finale dei soggetti beneficiari, ai sensi dell’art. art. 5, comma 7, D.D. n. 291 del 7 marzo 2024.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

L’ente[[6]](#footnote-6) **……………………..** con sede legale in **…………………………….**, C.F. **………………….**, partita IVA **…………………**, iscritto al Registro delle Imprese di **……………..** al n. **………………** del Repertorio Economico Amministrativo iscritto all’albo/elenco[[7]](#footnote-7) …………….. (il “Soggetto Emittente”), a mezzo del sottoscritto:

**…………………….**, nato/a a **……………..**, in data **………………….**, c.f. **……………………………** nella qualità di ……………….., con il presente atto, dichiara di costituirsi garante nell’interesse dell’ente **……………………….** e a favore del MUR, Ente garantito, fino alla concorrenza dell’importo di € ……………….. (………………………………./00), corrispondente all’importo del contributo a titolo di anticipazione relativo alle attività di cui alla domanda di contributo con Codice identificativo **FRES2024\_................[[8]](#footnote-8)**, oltre a interessi come dovuti per legge, nonché alle altre maggiorazioni specificate nel presente atto al successivo articolo 1 (“Oggetto della garanzia”).

Il Soggetto Emittente della presente garanzia a prima richiesta trasmette originale del documento rilasciato da pubblico ufficiale prot. n. .….. del ….. con il quale sono attestati i poteri di firma dell’agente dott./dott.ssa………….. sottoscrittore della garanzia per nome e per conto del Soggetto Emittente.

**CONDIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**(Oggetto della garanzia)**

1. Il sottoscritto Soggetto Emittente garantisce a prima richiesta il rimborso per conto/da parte dell’ente **………………………..** dell’erogazione di cui alla lettera F) delle premesse a fronte dell’eventuale decreto di revoca del contributo concesso e/o delle spese effettivamente ammesse a conclusione dei controlli della rendicontazione finale, obbligandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero, in tutto o in parte, l’importo garantito con il presente atto, qualora il Contraente non vi abbia provveduto entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta di restituzione, formulata dall’amministrazione medesima a fronte dell’inadempienza riscontrata.
2. L’ammontare dell’obbligazione da restituirsi sarà computato nella misura della somma erogata a titolo di anticipo in restituzione, aumentato degli interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione, maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, per il periodo compreso tra la data di erogazione delle somme anticipate e quella dell’effettivo rimborso.

**Articolo 2**

**(Operatività della garanzia)**

1. Il Soggetto Emittente si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, a mezzo PEC, da parte del Ministero e, comunque, entro e non oltre quarantacinque (45) giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, formulata con l’indicazione dell’inadempienza da parte del Contraente. Qualora quest’ultimo non abbia provveduto nel termine di cui all’art.1, al Ministero non potrà essere opposta nessuna eccezione da parte del Soggetto Emittente e/o del Contraente anche nell’eventualità di opposizione o ricorsi proposti da quest’ultimo o da altri soggetti comunque interessati e, ivi incluso, il caso in cui il Contraente sia stato dichiarato nel frattempo fallito, sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in stato di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall’art. 1945 c.c.
2. Il sottoscritto Soggetto Emittente rinuncia sin d’ora formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente e rinunzia, sin da ora, ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.
3. Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal Contraente, il Soggetto Emittente potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del Contraente.

**Articolo 3**

**(Durata della garanzia ed eventuale svincolo)**

1. La presente garanzia ha durata ed efficacia triennale. Decorsi tre anni ove non sia stata previamente svincolata da parte del Ministero, da autorizzarsi espressamente e in forma scritta, in tutto o in parte, previa richiesta dell’interessato, la presente garanzia si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per una sola volta per una durata di dodici mesi.
2. Fino alla scadenza del predetto termine di durata e di efficacia della garanzia, in mancanza di preventivo svincolo anticipato, in tutto o in parte, il Ministero ha diritto di richiederne l’escussione al Soggetto Emittente per la quota residua. In caso di escussione, il Soggetto Emittente, sin d’ora accettando tale modalità di escussione e rinunciando a ogni eventuale eccezione e/o opposizione nei confronti del MUR e al beneficio del termine di cui all’art. 1957 c.c., si impegna ad adempiere al pagamento in favore del Ministero, entro e non oltre quarantacinque (45) giorni a far data dalla ricezione della richiesta.
3. Resta convenuto che qualora, entro il termine di durata della garanzia, al Soggetto Emittente non pervenga, con le modalità previste al precedente articolo 2, alcuna richiesta di escussione da parte del Ministero, la garanzia stessa decadrà automaticamente ad ogni effetto. Sarà cura dell’ente beneficiario provvedere, in caso di decadenza della polizza, alla presentazione di una nuova polizza a copertura del periodo delle attività progettuali eventualmente ancora non completate, ivi compresa l’approvazione della rendicontazione, fino al saldo del finanziamento assegnato.

**Articolo 4**

**(Requisiti soggettivi)**

1. Il Soggetto Emittente dichiara, secondo il caso, di:
2. possedere i seguenti requisiti soggettivi ai sensi del D.Lgs. 13.8.2010, n. 141 e dell’art. 1 della L. 10.6.1982, n. 348, e dell’art. 107 del D.Lgs. dell’1.9.1993, n. 385 e del D.M. Economia e finanze del 2 aprile 2015, n. 53:
* se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia;
* se Compagnia di Assicurazione, di essere inserita nell’Albo delle Imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS, nelle sezioni da I a V e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e di Libera Prestazione di Servizi (elenchi I, II e III);
1. di aver onorato eventuali precedenti impegni con il MUR;
2. di non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

**Articolo 5**

**(Modifiche al testo)**

1. Ogni eventuale proposta di modifica al testo e/o ai termini della presente garanzia deve essere comunicata per iscritto al MUR, prima della stipula, e da quest’ultimo espressamente approvata.

**Articolo 6**

**(Elezione di domicilio)**

1. Ogni eventuale comunicazione relativa alla presente garanzia si intende validamente adempiuta a ogni effetto di legge ove sia indirizzata alla sede legale e/o alla direzione generale del Soggetto Emittente ovvero all’indirizzo indicato nel corpo del presente atto che si intende quale elezione di domicilio.

**Articolo 7**

**(Foro competente)**

1. Per qualsiasi eventuale controversia che potesse sorgere in occasione o in dipendenza del presente impegno, il foro esclusivamente competente è quello di Roma.

**Articolo 8**

**(Attestazione di regolarità)**

1. In calce alla presente polizza viene prevista autentica notarile attestante il possesso dei poteri di

sottoscrizione della stessa da parte del firmatario per conto del Soggetto emittente e da parte del legale rappresentante del Contraente.

|  |  |
| --- | --- |
| IL SOGGETTO EMITTENTE | ENTE GARANTITO |
| LEGALE RAPPRESENTANTE | * + - * 1. LEGALE RAPPRESENTANTE
 |
| firma digitale autenticata | * + - * 1. firma digitale autenticata
 |

1. Compilare con i dati anagrafici dell’ente beneficiario del finanziamento. [↑](#footnote-ref-1)
2. Compilare con il numero di protocollo assegnato alla domanda. [↑](#footnote-ref-2)
3. Compilare con l’importo del contributo assegnato. [↑](#footnote-ref-3)
4. Compilare con la quota di anticipo richiesta (ai sensi dell’art. 6, comma 5, lett. a) è possibile richiedere l’anticipazione fino ad un massimo del 90% dell’agevolazione concessa). [↑](#footnote-ref-4)
5. L’autentica notarile deve attestare il possesso dei poteri di sottoscrizione della polizza da parte del firmatario per conto del soggetto emittente e da parte del legale rappresentante del Contraente. [↑](#footnote-ref-5)
6. Compilare con i dati anagrafici dell’ente emittente la polizza. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ai sensi dell’art.1 della L.10.6.1982 n. 348 e dell’art. 107 del D.Lgs. dell’1.9.1993 n. 385 e ss.mm.ii. indicare: per le banche o Istituti di Credito gli estremi di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia ; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all’albo delle imprese all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS; per le società Finanziarie gli estremi di iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, nel rispetto delle relative norme di attuazione del D.M. Ministero Economia e finanze del 2 aprile 2015, n. 53 “Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7 -ter , comma 1 -bis , della legge 30 aprile 1999, n. 130”. [↑](#footnote-ref-7)
8. Compilare con il numero di protocollo assegnato alla domanda. [↑](#footnote-ref-8)